

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 4.2.2015)

ART. 1

DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Sono di rappresentanza, le spese sostenute dall'Ente per obblighi di relazione connessi al ruolo istituzionale e a doveri di ospitalità e nell'interesse per la collettività, non riconducibili a normali rapporti istituzionali o di servizio, finalizzate al pubblico interesse, che assolvono una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno.

2. La disciplina del presente Regolamento è diretta ad assicurare alle spese di rappresentanza la massima trasparenza, conoscibilità, proporzionalità, adeguatezza, economicità, in coerenza con il prestigio del Comune.

ART. 2

EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese oggetto del presente Regolamento sono assunte nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, dettagliati nel piano esecutivo di gestione – P.E.G. (o in altro strumento di programmazione della gestione), approvato con atto della Giunta comunale.

2. Le spese saranno assunte direttamente dal Comune. Per iniziative di particolare rilievo, la Giunta comunale assumerà un provvedimento organizzativo nel quale sarà <prenotata> la spesa corrispondente.

3. Ogni assunzione di spesa richiede adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali, e alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali.

ART. 3

EVENTI DOVE E' AMMISSIBILE IL RICORSO A SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Allo scopo di perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine del Comune, di mantenerne e accrescerne il prestigio, valorizzandone il ruolo di rappresentanza, le spese di rappresentanza possono essere assunte a carico del bilancio in occasione di:

- a) Visite di personalità o di delegazioni;
- b) Inaugurazione di opere pubbliche;
- c) Cerimonie o ricorrenze;
- d) Incontri o visite istituzionali;
- e) Manifestazioni o ricorrenze.

ART. 4

SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Nell'ambito della definizione data al precedente articolo 3, sono considerate spese di rappresentanza:

- a) iniziativa di ospitalità e spese in occasione di visite di Autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva (sono escluse le spese di carattere personale degli ospiti);
- b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle Autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
- c) colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
- d) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre ad iniziative connesse alle attività istituzionale dell'Ente e ai suoi specifici interessi;
- e) prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative e pubblicazioni;

- f) oneri connessi a cerimonie e incontri di gemellaggio;
- g) biglietti da visita per il Sindaco, Vicesindaco e Assessori e Consiglieri;
- h) spese in occasione di nomine o festività;
- i) onoranze funebri (*invio di telegrammi, pubblicazione di necrologi*), in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti o affini, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti;
- j) doni - ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, a persone ultra centenarie;
- h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (*piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe*), quando derivano da confermata consuetudine, o da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune e di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti ufficiali del Comune;
- k) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo in occasione di gare o manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale.

ART. 5

CASI DI INAMMISSIBILITA'

1. Non sono considerate Spese di rappresentanza e, pertanto, esulano dal presente Regolamento:
- < i sussidi e gli atti di beneficenza;
 - < le consumazioni fatte in occasioni di riunioni della Giunta, del Consiglio comunale, o di Commissioni, comunque legate allo svolgimento delle normali attività d'istituto;
 - < gli omaggi per Amministratori o Dipendenti.

ART. 6

PROCEDURA DI EFFETTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. Il Funzionario responsabile del Servizio Affari generali pone in atto gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia amministrativa e contabile.
2. La liquidazione sarà fatta dal medesimo Dirigente, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione.
3. Le spese di rappresentanza previste dal precedente art. 4 possono anche essere fatte con l'anticipo dalla Cassa economale, cui deve fare seguito la presentazione di idonee e specifiche note giustificative (fatture, ricevute, scontrini fiscali), da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento sul servizio di Economato.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. E' fatta salva la dichiarazione di immediata esecutività; in tal caso l'entrata in vigore è anticipata alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.